





Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, Articoli 31 e 32.

MISURA 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

Priorità P4 Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Focus area 4A Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

TIPO DI OPERAZIONE 13.1.01

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE

Periodo transitorio

Bando unico regionale - annualità 2024

Indice

- 1. Obiettivi
- 2. Beneficiari
- 3. Condizioni di ammissibilità
- 4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità
- 5. Aree di applicazione
- 6. Entità degli aiuti
- 7. Presentazione delle domande
- **8.** Dotazione finanziaria
- 9. Istruttoria delle domande
- 10. Modulazione / Degressività
- 11. Controlli e sanzioni
- 12. Condizionalità
- 13. Subentro nell'impegno
- **14.** Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)
- 15. Inadempimenti a impegni previsioni sanzionatorie
- 16. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente bando unico regionale ha l'obiettivo di attivare, per l'annualità 2024, il Tipo di operazione 13.1.01 "Pagamenti compensativi per le zone montane", del Programma di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 nonché per il periodo transitorio 2021-2022 (di seguito, per brevità, indicato come P.S.R. 2014-2022), perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 13 del medesimo Programma che attua il Regolamento (UE) n. 1305/2013.

In base all'articolo 154 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, il Regolamento (UE) n. 1305/2013, pur abrogato, continua ad applicarsi all'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del medesimo Regolamento fino al 31 dicembre 2025.

I pagamenti compensativi previsti dal Tipo di operazione 13.1.01:

- sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata;
- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2022 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa";
- sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

Il presente bando è subordinato all'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al P.S.R. 2014-2022, finalizzate al completamento del Programma entro il termine ultimo (31 dicembre 2025) per poter utilizzare le relative risorse. Pertanto, la concessione dei contributi sarà disposta solo a seguito della suddetta approvazione da parte della Commissione europea.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dal Tipo di operazione 13.1.01, gli agricoltori in attività che conducono superfici agricole nelle zone montane, identificate tali in riferimento all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, svolgendo su di esse attività agricola.

Per l'individuazione della definizione di "agricoltore in attività" e di "attività agricola" si rinvia alla disciplina vigente della programmazione 2023-2027 per gli interventi a superficie.

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 99707 del 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se esercitano direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola sulle superfici oggetto di domanda di sostegno e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Consorzi e proprietà collettive, come da definizioni di cui al paragrafo 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2022, e/o altre aggregazioni di proprietari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se svolgono direttamente, con regolare titolo di conduzione, l'attività agricola nelle superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo";
- b) condurre terreni agricoli in zona montana;
- c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 300.

Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il Tipo di operazione 13.2.01 che per il Tipo di operazione 13.1.01, ai fini del rispetto della condizione di accesso, è da considerare la somma degli importi richiesti per entrambi i Tipi di operazione. Ai fini dell'applicazione della condizione saranno computati gli importi definiti in sede di concessione.

I sopracitati requisiti a) e b) devono essere mantenuti per l'intera durata del periodo di riferimento, corrispondente all'anno 2024 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024).

Le indennità sono riconosciute alle superfici agricole in produzione, unicamente se condotte dal beneficiario (o dal subentrante, nel rispetto delle condizioni stabilite dal successivo paragrafo 13) per l'intera durata del periodo di riferimento dell'impegno come sopra definito.

4. Impegni e superfici associabili a pagamenti per indennità

I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle aree di cui al successivo paragrafo 5 per l'intero anno 2024 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024).

Le particelle per le quali nel periodo di riferimento dell'impegno non è assicurato lo svolgimento dell'attività agricola non possono essere considerate nell'assolvimento delle condizioni di ammissibilità e non possono essere computate nel calcolo delle indennità dovute. Per il riconoscimento delle attività di cui sopra si rimanda a quanto previsto nelle disposizioni nazionali e nelle circolari dell'AGEA.

Fatta salva la sussistenza di difformità dichiarative soggette alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 640/2014, il mancato rispetto dell'impegno dello svolgimento dell'attività agricola si configura come inadempimento, come disciplinato nei successivi paragrafi 11 e 15.

Le superfici per le quali viene dichiarata attività di pascolamento possono essere riconosciute ai fini dell'assolvimento dell'impegno e del computo delle indennità unicamente se l'attività soddisfa le condizioni, i carichi e la durata di cui alle disposizioni nazionali e alle eventuali disposizioni applicative definite dagli Organismi Pagatori, sempreché la medesima attività sia svolta direttamente dall'azienda richiedente le indennità. Relativamente alle UBA interessate da tale attività si assume come base di calcolo la consistenza zootecnica risultante dalle banche dati ufficiali (BDN) nell'anno di riferimento.

Le particelle a prato e/o pascolo richieste a pagamento devono contenere l'indicazione dell'attività praticata, attraverso il pascolo o lo sfalcio, sul piano colturale unico. Le superfici per cui l'attività agricola consiste nell'attività di pascolamento saranno riconosciute ammissibili, purché effettivamente pascolate, solo alle aziende che gestiscono allevamenti bovini e ovicaprini censiti in BDN con la tipologia "all'aperto o estensivo" e allevamenti di equini o equidi, sempreché in tutti i casi le movimentazioni dei capi ottemperino alle disposizioni nazionali e alle eventuali ulteriori disposizioni degli Organismi Pagatori.

L'indicazione inerente a particelle oggetto di dichiarazione di attività di pascolamento non computate per i pagamenti delle indennità a motivo della applicazione della "modulazione/degressività" (vedi paragrafo 10) o per scelta dichiarativa (vedi ad esempio l'indisponibilità delle superfici per l'intero periodo di riferimento dell'indennità), è rilevante unicamente in relazione all'ottemperanza e al controllo degli impegni di Condizionalità (paragrafo 12).

Il pascolamento di terzi non è riconosciuto ai fini del computo delle indennità e dell'assolvimento dell'impegno di cui al comma 2 dell'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

I beneficiari di pagamenti sono tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Fatti salvi i casi di subentro "totale" di impegno (vedi paragrafo 13), una particella che non è condotta per l'intero "periodo di riferimento per l'impegno" non può essere computata nel pagamento delle indennità. Al riguardo, si evidenzia che in fase di compilazione delle domande è prevista la possibilità di omettere dal computo dei pagamenti le particelle per le quali il richiedente prevede che possa non essere garantita la conduzione per l'intero periodo considerato.

Inoltre, una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento soltanto se rispetta le condizioni poste dall'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014.

5. Aree di applicazione

La delimitazione delle aree di applicazione è definita ai paragrafi 8.1. e 8.2.12.2 del P.S.R. 2014-2022; l'elenco dei Comuni parzialmente o totalmente ricompresi nelle zone montane è riportato nel successivo paragrafo 14. Fino all'approvazione di nuove delimitazioni, il Tipo di operazione 13.1.01 si applica al territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

La Misura 13 intende promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio delle aree svantaggiate della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto eleggibili a pagamento particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

6. Entità degli aiuti

L'importo unitario delle indennità, per l'annualità 2024 e per ettaro di superficie agricola condotta nelle zone montane identificate tali in riferimento all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, è pari a Euro **200** (per ettaro) per le aziende zootecniche e a Euro **125** (per ettaro) per le altre aziende. Per aziende zootecniche si intendono quelle che, al momento della domanda, allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino con un carico di bestiame

minimo di 0,2 UBA per ettaro di superficie agricola condotta. Per il computo delle UBA si procederà all'applicazione della seguente tabella di conversione dei capi di bestiame:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

I "Pascoli con tara" sono elegibili solo nelle aziende zootecniche.

Per pascoli con tara si intendono i pascoli con presenza di alberi e/o cespugli e/o piccoli arbusti e/o roccia affiorante diffusa, in misura non superiore al 20% (pascoli con tara non superiore al 20%) e in misura compresa tra il 20% e il 50% della superficie (pascoli con tara non superiore al 50%).

Le superfici "pascoli con tara" su cui non viene esercitata l'attività di pascolamento come definita in disposizioni vigenti, ministeriali e degli Organismi Pagatori, saranno considerate superfici non ammissibili al pagamento.

Con riguardo alle superfici occupate da castagni, solo i "castagneti da mensa" sono elegibili al pagamento delle indennità. Sono considerate "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili come "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità 2024 (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

7. Presentazione delle domande

Le **domande di sostegno** inerenti a pagamenti compensativi per le zone montane hanno anche valenza di **domande di pagamento** (domande di sostegno/pagamento).

La Misura 13 rientra fra quelle a cui si applica il Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Il Regolamento (UE) n. 809/2014 attribuisce agli Stati membri la competenza di fissare la scadenza per la presentazione delle domande cosiddette "a superficie", comprese le domande di sostegno/pagamento per la Misura 13.

Come disposto all'articolo 7 del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 9 marzo 2023, il termine ultimo per la presentazione delle domande di cui al presente bando è stabilito al giorno **15 maggio 2024**.

Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali, in particolare se riguardanti proroghe.

Sono comunque applicabili alla Misura 13 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 640/2014, fermi restando i termini massimi e le penalità previste nel medesimo articolo.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento.

I richiedenti possono escludere dal computo delle indennità le superfici per le quali non hanno la disponibilità per l'intero periodo di riferimento oggetto di impegno.

Le domande inerenti a pagamenti compensativi per le "zone montane" (al pari delle eventuali relative modifiche) dovranno pervenire agli uffici competenti per l'istruttoria di ammissibilità, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

8. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile per l'attivazione dei bandi relativi alla Misura 13 per l'annualità 2024 è di 25.478.288 milioni di Euro. La dotazione del presente bando per il tipo di operazione 13.1.01 è di 18,5 milioni di Euro, ed è condizionata all'approvazione da parte della Commissione Europea della proposta di modifica al P.S.R. 2014-2022.

Il P.S.R. 2014-2022 dispone di non attivare processi selettivi con riguardo al Tipo di operazione 13.1.01. Pertanto, in caso di carenza di risorse rispetto al fabbisogno richiesto, si procederà comunque al finanziamento di tutte le domande ammissibili ma l'importo dell'indennità per ettaro potrà essere rimodulato con il metodo pro quota, riproporzionando l'importo unitario alle risorse disponibili in base alle superfici complessivamente eleggibili richieste. Detto importo non potrà essere inferiore a 50 € /ha/anno.

9. Istruttoria delle domande

Il controllo amministrativo sulle *domande di sostegno e pagamento*, ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno, è effettuato dai Settori Agricoltura, caccia e pesca – Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari degli ambiti territoriali di competenza.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza sono individuati nell'Allegato 4 alla deliberazione di approvazione del bando.

Per richieste inerenti a superfici ricadenti in territori di più Settori competenti si farà riferimento, per la ricezione e l'istruttoria, alla rilevanza in termini di estensione delle superfici computate per i pagamenti.

Ogni Area competente provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai necessari controlli;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema informativo Agrea (SIAG);
- d) all'approvazione di un elenco delle domande ammesse e alla concessione delle indennità; nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili, individuate secondo il codice domanda di AGREA;

e) agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul BURERT.

È esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo ai Settori competenti di cui sopra gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

I Settori competenti dovranno completare il procedimento istruttorio con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità entro il giorno 5 novembre 2024.

Il termine di cui sopra è differibile per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca.

Per le istanze ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, nei termini e ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

10. Modulazione / Degressività

La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di superficie agricola previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha, ed è ridotto del 30% per quella eccedente i 30 ha, comunque fino ad un massimo di 50 ha.
- oltre i 50 ha il sostegno non è erogato.

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (Tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (Tipo di operazione 13.1.01).

11. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, per le disposizioni richiamate dall'articolo 104 del Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- dal Regolamento (UE) n. 640/2014;
- dal Regolamento (UE) n. 809/2014;
- dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i.;
- dalla deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023 e s.m.i.;
- dalla L.R. n. 8 del 15 dicembre 2020;
- dalle Tabelle di cui al successivo paragrafo 15;

- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle "misure a premio per superfici ed animali".

La perdita dei requisiti di accesso come disciplinati al paragrafo 3 determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessazione completa dell'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di impegno, fatti salvi i casi di subentro di cui al successivo paragrafo 13, configura un inadempimento grave essenziale che comporta la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

L'accertamento del mancato assolvimento all'impegno di proseguire l'attività agricola in particelle computate per il pagamento delle indennità configura sia difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 19 bis del Regolamento (UE) n. 640/2014, che inadempimento all'impegno ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014, con conseguente applicazione delle riduzioni secondo gli indici di cui al successivo paragrafo 15.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

12. Condizionalità

I beneficiari del Tipo di operazione 13.1.01 sono tenuti - nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Regolamento (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e la deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023, loro modifiche e integrazioni.

Nel caso in cui i beneficiari di indennità riferibili al presente bando siano altresì destinatari di sostegni di cui al nuovo quadro giuridico della PAC 2023-2027 e, pertanto, soggetti alle norme della nuova condizionalità ai sensi del Titolo III, capo I del Regolamento (UE) n. 2021/2115, eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme non saranno applicate agli aiuti derivanti dagli impegni assunti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

13. Subentro nell'impegno

Ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 "se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito

per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso".

Come già previsto al paragrafo 11, se in caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità non avviene il subentro, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di riferimento per l'impegno non consente il subentro e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 640/2014, configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 19 bis del Regolamento (UE) n. 640/2014.

In considerazione della valenza annuale della domanda di sostegno/pagamento per la Misura 13 del P.S.R. 2014-2022, fatti salvi i casi di successione per decesso, il subentro disciplinato nel presente paragrafo riguarda unicamente il subentro negli impegni e non il subentro nei benefici. Pertanto, il pagamento, in caso di cessione totale dei terreni oggetto di domanda, sarà comunque erogato al cedente, ferme restando la sussistenza dei requisiti di accesso da parte del nuovo soggetto subentrante, ove non diversamente disposto, e le ulteriori condizioni di seguito descritte:

- gli importi dovuti per l'annualità di riferimento possono essere ricalcolati in esito alle modifiche prodotte dalla cessione,
- per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del "periodo di riferimento", fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Nel caso in cui un subentrante non porti a termine l'impegno relativo al proseguimento dell'attività agricola il cedente non potrà percepire l'indennità per il periodo di riferimento non concluso ed è tenuto alla restituzione degli eventuali pagamenti già erogati per tale periodo.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante che intende proseguire un impegno di mantenimento dell'attività agricola originariamente assunto da altro beneficiario prima della scadenza del "periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate", deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'articolo 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare al Settore Agricoltura, caccia e pesca dell'ambito territoriale di competenza entro 60 gg dalla data di inizio conduzione in Anagrafe delle particelle in capo al subentrante, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, pena la non ammissibilità, una domanda di subentro di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet http://agrea.regione.emiliaromagna.it.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Settore territoriale competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'articolo 5 del

Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

14. Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)

Fino all'approvazione di nuove delimitazioni il Tipo di operazione 13.1.01 si applica al territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

			delimitazione	Art .3
codice ISTAT	PROV.	COMUNE	P - parziale	Dir 268/75/CE
	_	_	T - totale	e succ.
8033004 PC BETTOLA		T	par.3	
8033005	PC	BOBBIO	T	par.3
8033015	PC	CERIGNALE	Т	par.3
8033016	PC	COLI	Т	par.3
8033017	PC	CORTE BRUGNATELLA	Т	par.3
8033019	PC	FARINI	Т	par.3
8033020	PC	FERRIERE	Т	par.3
8033028	PC	MORFASSO	Т	par.3
8033030	PC	OTTONE	Т	par.3
8033038	PC	RIVERGARO	P	par.3
8033043	PC	TRAVO	Р	par.3
8033047	PC	ZERBA	Т	par.3
8034001	PR	ALBARETO	Т	par.3
8034002	PR	BARDI	Т	par.3
8034003	PR	BEDONIA	Т	par.3
8034004	PR	BERCETO	Т	par.3
8034005	PR	BORE	Т	par.3
8034006	PR	BORGO VAL DI TARO	Т	par.3
8034008	PR	CALESTANO	Т	par.3
8034011	PR	COMPIANO	Т	par.3
8034012	PR	CORNIGLIO	Т	par.3
8034013	PR	FELINO	Р	par.3
8034017	PR	FORNOVO DI TARO	Р	par.3
8034018	PR	LANGHIRANO	Р	par.3
8034019	PR	LESIGNANO DE' BAGNI	Р	par.3
8034022	PR	MONCHIO DELLE CORTI	Т	par.3
8034024	PR	NEVIANO DEGLI ARDUINI	Т	par.3
8034026	PR	PALANZANO	Т	par.3
8034028	PR	PELLEGRINO PARMENSE	Т	par.3
8034031	PR	SALA BAGANZA	Р	par.3
8034035	PR	SOLIGNANO	Т	par.3
8034038	PR	TERENZO	Т	par.3
8034039	PR	TIZZANO VAL PARMA	Т	par.3
8034040	PR	TORNOLO	Т	par.3
8034044	PR	VALMOZZOLA	Т	par.3

8034045	PR	VARANO DE' MELECARI	Т	nar 2
	-	VARANO DE' MELEGARI		par.3
8034046	PR	VARSI	T	par.3
8035003	RE	BAISO	T	par.3
8035007	RE	BUSANA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035011	RE	CARPINETI	T -	par.3
8035013	RE	CASINA	T	par.3
8035016	RE	CASTELNUOVO NE' MONTI	T	par.3
8035018	RE	CANOSSA	T	par.3
8035019	RE	COLLAGNA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	Т	par.3
8035025	RE	LIGONCHIO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	Т	par.3
8035031	RE	RAMISETO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	Т	par.3
8035041	RE	TOANO	Т	par.3
8035046	RE	VENTASSO (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto)	Т	par.3
8035042	RE	VETTO	Т	par.3
8035044	RE	VIANO	T	par.3
8035045	RE	VILLA MINOZZO	Т	par.3
8036011	МО	FANANO	Т	par.3
8036014	МО	FIUMALBO	Т	par.3
8036016	МО	FRASSINORO	Т	par.3
8036017	МО	GUIGLIA	Т	par.3
8036018	МО	LAMA MOCOGNO	Т	par.3
8036020	МО	MARANO SUL PANARO	Р	par.3
8036024	МО	MONTECRETO	Т	par.3
8036025	МО	MONTEFIORINO	Т	par.3
8036026	МО	MONTESE	Т	par.3
8036029	МО	PALAGANO	Т	par.3
8036030	МО	PAVULLO NEL FRIGNANO	Т	par.3
8036031	МО	PIEVEPELAGO	Т	par.3
8036032	МО	POLINAGO	Т	par.3
8036033	МО	PRIGNANO SULLA SECCHIA	Т	par.3
8036035	МО	RIOLUNATO	Т	par.3
8036042	МО	SERRAMAZZONI	Т	par.3
8036043	МО	SESTOLA	Т	par.3
8036047	МО	ZOCCA	Т	par.3
8037062	ВО	ALTO RENO TERME (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di	Т	par.3
8037007	ВО	Granaglione e Porretta Terme) BORGO TOSSIGNANO	Т	par.3
8037010	ВО	CAMUGNANO	T	par.3
			T	
	037012 BO CASALFIUMANESE		T	par.3
8037013		BO CASTEL D'AIANO		par.3
8037014		BO CASTEL DE CASTO		par.3
8037015	BO	CASTEL CAN DISTRO TERMS	T	par.3
8037020	BO	CASTICUONE DEL PEDOLL	P	par.3
8037022	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	T	par.3
8037026	ВО	FONTANELICE	T	par.3
8037027	ВО	GAGGIO MONTANO	Т	par.3
8037029	ВО	GRANAGLIONE (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)	Т	par.3

8037031	ВО	CDIZZANA MODANDI	Т	nar 2	
	-	GRIZZANA MORANDI		par.3	
8037033	BO	LIZZANO IN BELVEDERE	T -	par.3	
8037034	ВО	LOIANO	T	par.3	
8037036	ВО	MARZABOTTO	T	par.3	
8037040	ВО	MONGHIDORO	Т	par.3	
8037041	ВО	MONTERENZIO	Т	par.3	
8037044	ВО	MONZUNO	Т	par.3	
8037046	ВО	OZZANO DELL'EMILIA	Р	par.3	
8037049	ВО	PORRETTA TERME (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)	Т	par.3	
8037051	ВО	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Т	par.3	
8037054	ВО	SAN LAZZARO DI SAVENA	Р	par.3	
8037058	ВО	SAVIGNO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	Т	par.3	
8037061	во	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	Р	vedi la delimitazione dei comuni precedente la fusione	
8037059	ВО	VERGATO	Т	par.3	
8039004	RA	BRISIGHELLA	Р	par.3	
8039005	RA	CASOLA VALSENIO	Т	par.3	
8040001	FC	BAGNO DI ROMAGNA	Т	par.3	
8040007	FC	CESENA	Р	par.3	
8040014	FC	GALEATA	Т	par.3	
8040019	FC	MELDOLA	Р	par.3	
8040020	FC	MERCATO SARACENO	Т	par.3	
8040031	FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Т	par.3	
8040032	FC	PREDAPPIO	P	par.3	
8040033	FC	PREMILCUORE	Т	par.3	
8040036	FC	ROCCA SAN CASCIANO	Т	par.3	
8040043	FC	SANTA SOFIA	Т	par.3	
8040044	FC	SARSINA	T	par.3	
8040046	FC	SOGLIANO AL RUBICONE	T	par.3	
8040049	FC	TREDOZIO	T	par.3	
8040050	FC	VERGHERETO	T	par.3	
8099019	RN	TORRIANA (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P	par.3	
8099020	RN	VERUCCHIO	P	par.3	
8099021	RN	CASTELDELCI	Т	par.3	
8099022	RN	MAIOLO	Т	par.3	
8099030	RN	MONTECOPIOLO	Т	par.3	
8099023	RN	NOVAFELTRIA	P	par.3	
8099024	RN	PENNABILLI	T	par.3	
8099025	RN	SAN LEO	т Т	par.3	
8099026	RN	SANT'AGATA FELTRIA	T	par.3	
			T	•	
8099031	RN	SASSOFELTRIO	P	par.3	
8099027	RN	TALAMELLO	۲	par.3 vedi la delimitazione	
8099028	RN	POGGIO TORRIANA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni)	Р	dei comuni precedente la fusione	

15. Inadempimenti a impegni – previsioni sanzionatorie

Con riferimento all'articolo 35 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e all'articolo 15 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, fatte salve le difformità dichiarative soggette alle previsioni di cui allo stesso Regolamento, si riconoscono gli inadempimenti e le relative modalità di definizione delle eventuali sanzioni come da seguenti Tabelle:

- Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione,
- Adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione (impegno 1),
- Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante del Tipo di operazione (impegno 2).

TABELLA – Determinazione del montante riducibile o soggetto ad esclusione

impegni			Livello di disaggregazione dell'impegno (• determinazione del montante riducibile)			
Codice			Tipo operazione	Gruppo coltura	Coltura	
1	I richiedenti pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività agricola per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	X				
2	I richiedenti si impegnano ad assicurare lo svolgimento dell'attività agricola in ogni singola particella oggetto di pagamento delle indennità		X			

Nella tabella che segue sono riportati gli adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione, le cui infrazioni determinano l'esclusione dal sostegno e/o il recupero delle indennità corrisposte.

TABELLA – Adempimenti rilevanti ai fini del conseguimento degli obiettivi del Tipo di operazione

Codice impegno	Impegno	Infrazione
1	Proseguimento dell'attività di impresa agricola per l'intera durata del periodo di riferimento delle indennità	La cessazione dell'attività agricola da parte di un richiedente indennità, fatti salvi i casi di subentro, configura un inadempimento essenziale che comporta l'esclusione dal regime dei sostegni e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nella tabella che segue è riportato l'adempimento la cui mancata ottemperanza è oggetto di riduzione con percentuale determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione secondo le modalità di cui all'allegato 4 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020.

TABELLA- Indici di gravità, entità e durata per la riduzione del montante del Tipo di operazione - Codice Impegno: 2: Attività agricola

The Property of the Property o					
Livello di infrazione	Codice impegno	Gravità	Entità	Durata	
Basso 1	2	Mancato svolgimento di attività agricola per estensioni inferiori al 10 % del totale delle superfici richieste a pagamento	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività agricola inferiore a 5 ha	Infrazione non contestata in annualità precedenti	
Medio 3	2	Mancato svolgimento di attività agricola per estensioni superiori o uguali al 10 % e inferiori al 15 % del totale delle superfici richieste a pagamento	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività agricola superiore o uguale a 5 ha ed inferiore a 10 ha	Infrazione ripetuta in annualità non consecutive	
Alto 5	2	Mancato svolgimento di attività agricola per estensioni superiori o uguali al 15 % del totale delle superfici richieste a pagamento	Superficie interessata da mancato svolgimento di attività agricola superiore o uguale a 10 ha	Infrazione ripetuta in annualità consecutive	
		(*)			

^(*) Se gravità, entità e durata sono di livello massimo e l'inadempienza risulta ripetuta si applicano le previsioni di cui all'articolo 17 del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020. Si rimanda alle previsioni del medesimo articolo anche per l'applicazione delle maggiorazioni della riduzione nei casi di ripetizioni di un'inadempienza non grave.

Per la definizione della sanzione relativa all'inadempimento all'impegno 2 si procede come da Allegato 4 al D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 s.m.i..

16. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- L.R. n. 8/2020 articolo 2;
- P.S.R. 2014-2022;
- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i., applicabile ai sensi dell'articolo 6 del D.M. n. 147385 del 9 marzo 2023;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 982 del 12 giugno 2023;

- D.M. n. 99707 del 1° marzo 2021;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.
- I Regolamenti (UE) sopra citati, pur abrogati, continuano ad applicarsi totalmente o parzialmente all'attuazione del P.S.R. 2014-2022 nei modi e nei termini disposti dalle norme transitorie previste dai seguenti Regolamenti:
- Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 154;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116, articolo 104;
- Regolamento (UE) n. 2022/1172, articolo 13;
- Regolamento (UE) n. 2022/2527, articolo 1;
- Regolamento (UE) n. 2022/2531, articolo 1;
- Regolamento (UE) n. 2022/1173, articolo 14.